

MINISTERO DELLA GIUSTIZIA
DIPARTIMENTO DELL'AMMINISTRAZIONE PENITENZIARIA

Contratto in forma pubblica amministrativa per il servizio di
_____ - CIG _____ - CUP _____

L'anno _____, il giorno _____ del mese di _____, nei locali del Ministero della giustizia, Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, in largo Luigi Daga n. 2, Roma, avanti a me dott. _____, Ufficiale Rogante, delegato alla ricezione dei contratti nell'interesse del Dipartimento dell'amministrazione penitenziaria, sono presenti:

il dott. _____, nato a _____ il _____, dirigente penitenziario, in qualità di rappresentante dell'Amministrazione penitenziaria - domiciliato, agli effetti del presente contratto, nella sede dell'Amministrazione predetta;

il _____, nato a _____ il _____, nella sua qualità di _____ dell'Appaltatore _____ con sede in _____ come risulta dal _____, documento che rimane depositato presso l'Amministrazione appaltante (di seguito Appaltatore);

È stato pertanto da me accertato, sulla base dei documenti acquisiti, che il _____ ha piena facoltà di rappresentare e di impegnare legalmente il suindicato Appaltatore.

Essi comparenti, della cui identità personale sono certa, dopo aver rinunciato, col mio consenso all'assistenza dei testimoni, e

Premesso

che con provvedimento n. _____ del _____, questa Amministrazione ha disposto l'avvio della procedura di gara aperta ai sensi degli artt. 71 e 108 del d.lgs. n. 36/2023, per l'affidamento dei «Servizi di ingegneria ed architettura di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo ed – opzionalmente – della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi agli “Interventi di restauro e risanamento conservativo della ex Scuola ‘Riccardo Pitteri’ di Gorizia”».

che in esecuzione di quanto precede, in data _____ si è dato corso all'avvio delle procedure di gara sulla piattaforma messa a disposizione da CONSIP con la pubblicazione del Bando di gara sulla Gazzetta Ufficiale dell'Unione Europea n. _____ del _____;

che sulla base delle risultanze della gara di appalto, la Commissione giudicatrice ha proposto in data _____ l'affidamento all'Appaltatore _____, avendo assegnato all'offerta tecnica un punteggio pari a _____ punti e all'offerta economica _____ punti su un valore di ribasso percentuale pari al _____% sul prezzo a base di gara;

che l'Appaltatore ha dichiarato di volere ricorrere al subappalto per le attività di _____;
oppure,

che l'Appaltatore ha dichiarato di non volere ricorrere al subappalto;

che l'Amministrazione ha quindi ritenuto di aggiudicare l'appalto all'Appaltatore _____, come da decreto di aggiudicazione del _____ prot. n. _____, ID avendo offerto un valore complessivo del servizio pari a € _____ oltre IVA;

che l'Amministrazione con nota n. _____ del _____ ha avviato la procedura per la stipula del contratto richiedendo all'Appaltatore di presentare i documenti necessari;

che l'Appaltatore ha presentato la documentazione richiesta ai fini della stipula del contratto che, anche se non materialmente allegata al presente atto, ne costituisce parte integrante e sostanziale;

che l'Amministrazione contraente, ai sensi di quanto previsto dal decreto legislativo 6 settembre 2011, n. 159 in materia di certificazione antimafia ha avanzato apposita richiesta – prot. n. _____ per il rilascio dell'“informazione antimafia” per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia di cui all'art. 96 del medesimo decreto e che non essendo intervenuto riscontro nei termini di cui all'articolo 92 del citato decreto, è possibile procedere alla stipula del presente contratto;

ovvero,

che essendo intervenuto riscontro negativo, come si rileva dall'informazione antimafia liberatoria prot. n. _____, dalla competente Prefettura per il tramite della Banca Dati Nazionale Antimafia, (art. 92, comma 1);

che dovendosi, ora, addivenire alla stipula del contratto, le parti dichiarano il rispettivo codice fiscale, domicilio e indirizzo di posta elettronica certificata:

- Ministero della giustizia – Dipartimento amministrazione penitenziaria – Direzione Generale per la gestione dei beni, dei servizi e degli interventi in materia di edilizia penitenziaria - codice fiscale 80252050580, Largo Luigi Daga, 2, PEC prot.dgbs.dap@giustiziacert.it in appresso denominato più brevemente “Amministrazione” ovvero “Stazione appaltante”;
- _____ con sede legale in _____ – Via _____ – CAP _____ – codice fiscale _____ PEC: _____ in appresso denominato più brevemente “Appaltatore”;

Tutto ciò premesso

i componenti, come innanzi costituiti, mentre confermano e ratificano la precedente narrativa che dichiarano parte integrante del presente contratto, convengono e stipulano quanto segue:

Articolo 1 - Significato delle abbreviazioni

Le abbreviazioni di seguito riportate hanno il significato a fianco descritto:

Codice o Codice dei contratti: il decreto legislativo 31 marzo 2023, n. 36 e relativi allegati, in particolare, l'allegato I.2 (Attività del Rup), l'allegato I.7 (Contenuti minimi del quadro esigenziale del documento di fattibilità delle alternative progettuali, del documento di indirizzo della progettazione, del progetto di fattibilità tecnica ed economica e del progetto esecutivo), l'allegato II.14 (Direzione lavori e dell'esecuzione. Svolgimento attività fase esecutiva. Collaudo e verifica di conformità);

Codice Civile o CC: il Regio decreto 16 marzo 1942, n. 262 e ss.mm.ii;

Articolo 2 - Valore delle premesse, degli allegati e disciplina applicabile

Le premesse di cui sopra, gli atti e i documenti richiamati nelle stesse, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del presente accordo, per effetto del quale l'Appaltatore si obbliga a prestare in favore dell'Amministrazione le prestazioni in esso contenute. La documentazione di seguito indicata, nell'ordine che ne determina la prevalenza, costituisce parte integrante e sostanziale del presente contratto:

- Documento di indirizzo alla progettazione (DIP);
- Capitolato tecnico prestazionale;
- Patto di integrità;
- Offerta dell'operatore economico _____

L'esecuzione del presente Contratto è, dunque, regolata:

- a) dalle clausole del presente documento, dai relativi allegati che costituiscono la manifestazione integrale di tutti gli accordi intervenuti tra l'Amministrazione e il Contraente;
- b) dalle disposizioni emanate con riferimento alla normativa di settore, ivi comprese le norme UNI rese obbligatorie con decreti emanati anteriormente alla data del Contratto, ovvero, che, pur non essendo state ancora rese obbligatorie, siano state già concordate alla data anzidetta;
- c) dalla documentazione posta a base della gara di appalto, di cui l'Appaltatore ha preso piena ed esauriente conoscenza;
- d) dal Codice dei contratti pubblici;
- e) dal Codice civile;
- f) dalle vigenti disposizioni di legge e di regolamento per l'Amministrazione del patrimonio e per la contabilità generale dello Stato;
- g) dal decreto legislativo 9 aprile 2008, n. 81;
- h) dalla legge 13 agosto 2010, n. 136.

Articolo 3 - Oggetto del contratto

Il/La dott./dott.ssa _____ nell'accennata qualità di rappresentate dell'Amministrazione, conferisce al _____, che accetta in nome e per conto dell'Appaltatore _____ da Lui rappresentata, l'appalto per l'esecuzione dei **«Servizi di ingegneria ed architettura di redazione del progetto di fattibilità tecnica ed economica, del progetto esecutivo ed – opzionalmente – della direzione dei lavori e del coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione relativi agli "Interventi di restauro e risanamento conservativo della ex Scuola 'Riccardo Pitteri' di Gorizia"»**, ai sensi di quanto previsto nel Documento di indirizzo alla progettazione che consta di n. _____ pagine, nel Capitolato tecnico prestazionale che consta di n. _____ pagine e nella documentazione costituente l'offerta tecnica proposta dall'Appaltatore che consta di _____ pagine, documenti che allegati al presente contratto ne costituiscono parte integrante.

Le prestazioni dovranno essere eseguite secondo le modalità, le condizioni e i termini stabiliti nel presente Contratto, nel Documento di indirizzo alla progettazione e nel Capitolato tecnico prestazionale a cui si rimanda.

L'Appaltatore dovrà produrre la documentazione prevista dalla vigente normativa di settore ed

eseguire le prestazioni professionali coordinandosi con il Responsabile unico del progetto

Articolo 4 - Importo del contratto

A fronte del ribasso percentuale offerto dall'Appaltatore, sulla base delle proprie autonome valutazioni e stime, del _____% sull'importo posto a base dell'affidamento pari ad euro _____, oltre cassa e IVA di legge, l'importo contrattuale, determinato a corpo, è pari a complessivi euro _____, oltre cassa e IVA di legge, senza previsione di costi per la sicurezza, considerato che il servizio è di natura intellettuale e che non vi sono rischi da interferenze ai sensi del d.lgs. n. 81/2008.

Il suddetto importo verrà corrisposto secondo le indicazioni riportate al par. 13 del Capitolato tecnico prestazionale e, previa verifica del servizio reso, a seguito dell'emissione del Certificato di verifica di conformità.

I corrispettivi sono accettati dall'Appaltatore in base ai propri calcoli, alle proprie indagini, alle proprie stime, a suo esclusivo rischio, e sono pertanto invariabili e indipendenti da qualsiasi imprevisto o eventualità.

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui sopra, ogni onere e tributo, ivi compresi le spese per la produzione degli elaborati cartacei e digitali da consegnare alla Stazione appaltante, nonché quelle inerenti alla stipula del presente Contratto (imposta di bollo, registrazione, ecc.) ed ogni altra prestazione, nessuna esclusa, oltre a quanto dovesse rendersi necessario per la corretta esecuzione dei servizi affidati e il completo adempimento delle obbligazioni assunte ed il rispetto di disposizioni normative e regolamentari. In nessun caso potranno essere addebitati all'Amministrazione oneri aggiuntivi o rimborsi per spese sostenute nello svolgimento del servizio.

Ai sensi dell'art. 33 dell'allegato II.14 al d.lgs. n. 36/2023, non è prevista l'anticipazione di cui all'art. 125, comma 1, del d.lgs. n. 36/2023.

Le fatture dovranno essere trasmesse in formato conforme alle specifiche tecniche definite dall'Allegato A di cui all'art. 2 co. 1 del D.M. 55 del 3 aprile 2013, disciplinante la gestione dei processi di fatturazione elettronica mediante il Sistema di Interscambio (SDI), e dovranno essere intestate all'Amministrazione, riportando obbligatoriamente all'interno del tracciato, il numero di ODA che sarà comunicato successivamente, il CUP e il CIG di cui alle superiori premesse, nonché il numero di riferimento del presente atto e, ove previsto, la dicitura "Scissione dei pagamenti ai sensi dell'art. 17 ter del D.P.R. 633/1972" (Split Payment). Eventuali ulteriori informazioni da inserire all'interno del tracciato verranno comunicate dal Responsabile unico del progetto, da contattare preliminarmente all'emissione della fattura.

Il pagamento di quanto dovuto avrà luogo entro 30 (trenta) giorni dal ricevimento delle fatture trasmesse dal SDI, a mezzo bonifico bancario, sul numero di conto corrente dedicato di cui all'art. 6 e previa verifica della conformità del servizio alle prescritte modalità di esecuzione, nonché della regolarità contributiva come risultante dal Documento Unico di Regolarità Contributiva (DURC) e/o altro documento equipollente.

Ai fini dei pagamenti, la Stazione appaltante effettuerà le verifiche di cui all'art. 48-bis del d.P.R. n.

602/1973 secondo le modalità previste dal D.M. n. 40/2008.

Articolo 5 - Regime IVA

Il presente contratto, ai sensi del d.P.R. 26 aprile 1986, n. 131, è soggetto a IVA per cui si richiede la registrazione in misura fissa ai sensi della normativa vigente. Alla fornitura in argomento sarà applicata l'aliquota IVA nella misura del 22%.

Articolo 6 - Modalità di riscossione dei corrispettivi dell'appalto e generalità delle persone delegate ad operare sul conto corrente

Il corrispettivo del servizio sarà accreditato sul conto corrente intestato all'Appaltatore presso la banca _____ di _____ - IBAN _____.

La persona delegata ad operare sul predetto conto è: il Sig. _____, nato a _____ il _____ - Codice Fiscale: _____;

L'Appaltatore s'impegna a comunicare tempestivamente per iscritto gli eventuali cambiamenti circa le modalità di riscossione e i relativi estremi, tenendo conto di quanto previsto dalla già richiamata legge 136/2010. L'Appaltatore dichiara che il predetto conto opera nel rispetto della legge 13 agosto 2010 n. 136 e s.m.i.

Articolo 7- Tracciabilità dei flussi finanziari

Ai sensi e per gli effetti dell'articolo 3 della legge 136/2010, l'Appaltatore si obbliga a rispettare, senza eccezione alcuna, quanto previsto dalla predetta normativa in ordine alla tracciabilità dei flussi finanziari. Il mancato puntuale adempimento a tale obbligo comporta la risoluzione del contratto ai sensi dell'art. 3, comma 8, della citata legge n. 136/2010.

L'Appaltatore dovrà comunicare alla Stazione Appaltante, entro 7 (sette) giorni, ogni eventuale variazione relativa al predetto conto e ai soggetti autorizzati ad operare su di esso.

L'Appaltatore si obbliga, a mente di quanto previsto dall'articolo 3, comma 8 della legge 136/2010, a inserire nei contratti sottoscritti con eventuali sub-contraenti e subappaltatori, a pena nullità, un'apposita clausola concernente l'assunzione degli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui alla citata legge. Tutte le parti, siano esse appaltatori o sub-contraenti procedono, nell'ipotesi in cui vengano a conoscenza dell'inadempimento della propria controparte agli obblighi di tracciabilità, all'immediata risoluzione del rapporto contrattuale, informando contestualmente l'Amministrazione e l'Ufficio territoriale del governo competente. Nell'ipotesi di sub-contratti l'Appaltatore si obbliga a trasmettere all'Amministrazione oltre alle informazioni previste dalla normativa vigente (articolo 119 comma 2 del codice di contratti) e dal presente contratto, anche copia conforme del sub-contratto per le verifiche di cui al presente articolo.

Articolo 8 - Durata

L'Appaltatore si impegna a eseguire le prestazioni affidate nei termini espressamente indicati all'art. 11.1 del Capitolato tecnico prestazionale.

Ai fini dell'esecuzione, il Responsabile unico del progetto o il Direttore dell'esecuzione del contratto procederà a comunicare l'avvio del Servizio mediante la sottoscrizione di apposito verbale.

Le attività s'intenderanno concluse con l'avvenuto accertamento, da parte del Responsabile unico del progetto, della correttezza e completezza degli elaborati richiesti e con il contestuale rilascio del Certificato di verifica di conformità del servizio.

Art. 9 - Modifiche, proroghe e servizi opzionali.

La Stazione appaltante, in relazione a proprie motivate esigenze, si riserva, nei limiti e nei casi ammessi dall'art. 120 del d.lgs. n. 36/2023, con le modalità esplicitate dall'allegato II.14 al Codice, la facoltà di ridurre o aumentare le attività oggetto del presente contratto e di modificare l'oggetto del presente contratto, fermo restando che dovrà essere mantenuto inalterato il livello di qualità delle prestazioni affidate.

Il contratto potrà essere sospeso dal Responsabile unico del progetto conformemente a quanto previsto nell'art. 121, commi 1 e 2, del d.lgs. n. 36/2023 e nell'allegato II.14.

Per motivi validi e giustificati la Stazione appaltante potrà concedere proroghe, previa presentazione di istanza motivata.

L'affidamento dei servizi opzionali consistenti nel **"servizio di direzione dei lavori e di coordinamento della sicurezza in fase di esecuzione"** costituisce un'opzione non vincolante a disposizione della Stazione appaltante, la cui eventuale esecuzione sarà confermata con comunicazione successiva recapitata al domicilio digitale dell'Appaltatore, previa verifica del perdurare del possesso dei requisiti di carattere generale ai sensi dell'art. 94 e 95 del d.lgs. n. 36/2023, e dei requisiti di capacità tecnica professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023.

Tenuto conto del prospetto di calcolo compreso negli atti di gara, nonché delle risultanze della stessa, avendo l'Appaltatore offerto un ribasso unico del _____% sugli importi a base dell'affidamento, il corrispettivo per le prestazioni opzionali è pari ad euro _____, oltre IVA. A garanzia del corretto adempimento delle obbligazioni derivanti dall'eventuale affidamento delle suddette prestazioni opzionali, il medesimo Appaltatore si impegna a produrre alla Stazione appaltante, a titolo di garanzia definitiva, idonea fideiussione bancaria ovvero polizza fideiussoria.

L'Amministrazione può esercitare l'opzione per le prestazioni di cui ai capoversi precedenti fino a **36 mesi** dalla data di consegna della prima prestazione affidata in via principale con il presente Contratto. Fino alla scadenza del predetto termine l'Appaltatore resta irrevocabilmente obbligato all'esecuzione delle prestazioni opzionali. L'Amministrazione ha la più ampia facoltà di non procedere all'affidamento delle prestazioni opzionali per qualsiasi motivo e/o ragione e pertanto nessun indennizzo, risarcimento o compenso di qualunque genere può dunque essere richiesto all'Amministrazione medesima qualora questa non eserciti l'opzione, così come in caso di esercizio tardivo, se l'Appaltatore accetti comunque di assumere l'incarico.

Articolo 10 – Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore

Sono a carico dell'Appaltatore, intendendosi remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4, tutti gli oneri e i rischi relativi o connessi alla prestazione delle attività e agli adempimenti occorrenti all'integrale esecuzione di tutte le prestazioni, nessuna esclusa, oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a eseguire le prestazioni affidate a perfetta regola d'arte, secondo la migliore pratica professionale, nel rispetto delle norme, anche secondarie, deontologiche ed etiche e secondo le condizioni, le modalità e i termini indicati nel presente contratto in conformità a quanto indicato nel Documento di indirizzo alla progettazione e nel Capitolato tecnico prestazionale, da intendersi quali condizioni essenziali per l'adempimento delle obbligazioni assunte dall'Appaltatore con la sottoscrizione del presente contratto.

L'Appaltatore si obbliga a rispettare tutte le indicazioni relative all'esecuzione contrattuale che dovessero essere impartite dalla Stazione appaltante, nonché a dare immediata comunicazione a quest'ultima di ogni circostanza che, direttamente o indirettamente, possa avere influenza sulla corretta esecuzione del contratto.

L'Appaltatore si impegna espressamente a manlevare e tenere indenne l'Amministrazione da tutte le conseguenze derivanti dall'eventuale inosservanza, in fase di esecuzione del presente contratto, delle norme e prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie vigenti.

L'Appaltatore si obbliga a consentire all'Amministrazione di procedere, in qualsiasi momento, alle verifiche sulla piena e corretta esecuzione delle prestazioni contrattuali previste dal presente contratto, impegnandosi ora per allora a prestare la propria collaborazione per consentire lo svolgimento di tali verifiche.

Gli eventuali maggiori oneri derivanti dalla necessità di osservare le norme e le prescrizioni tecniche, di sicurezza e sanitarie entrate in vigore o modificate successivamente alla sottoscrizione del presente contratto resteranno a esclusivo rischio e carico dell'Appaltatore, intendendosi in ogni caso remunerati con i corrispettivi contrattuali di cui al precedente art. 4. L'Appaltatore non potrà, pertanto, avanzare alcuna pretesa di compensi a tal titolo nei confronti della Stazione appaltante.

L'Appaltatore prende atto e accetta che tutte le prestazioni affidate dovranno essere eseguite con continuità, e pertanto senza sospendere le prestazioni contrattuali - fatte salve le ipotesi di sospensione previste nel Capitolato tecnico prestazionale - pena la risoluzione di diritto del contratto e il risarcimento di ogni e qualsiasi danno, salvo che detta sospensione non derivi da causa allo stesso non imputabile.

L'Appaltatore si obbliga ad avvalersi di adeguati mezzi, beni e servizi necessari per l'esatto adempimento delle obbligazioni assunte con il presente contratto, dichiarando di essere dotato di autonomia organizzativa e gestionale e di essere in grado di operare con propri capitali, mezzi e attrezzature.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 11 – Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro

L'Appaltatore si obbliga a ottemperare nei confronti del personale dipendente, ovvero nei confronti del personale legato da rapporto di collaborazione, a tutti gli obblighi derivanti da disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia di lavoro, ivi compresi quelli in tema di igiene e sicurezza, nonché previdenza e disciplina infortunistica, assumendo a proprio carico tutti i relativi oneri. In particolare, l'Appaltatore si impegna a rispettare, nell'esecuzione delle obbligazioni

derivanti dal presente contratto, le norme di cui al d.lgs. n. 81/2008.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, ad applicare, ai sensi dell'art. 11 del d.lgs. n. 36/2023, nei confronti dei dipendenti occupati nelle attività contrattuali le condizioni normative e retributive non inferiori a quelle risultanti dai contratti collettivi ed integrativi di lavoro applicabili alla data di sottoscrizione del presente contratto, alla categoria e nelle località di svolgimento delle attività, nonché le condizioni risultanti da successive modifiche e integrazioni.

L'Appaltatore si obbliga, altresì, a continuare ad applicare i suindicati contratti collettivi anche dopo la loro scadenza e fino alla loro sostituzione.

Gli obblighi relativi ai contratti collettivi nazionali di lavoro di cui ai commi precedenti vincolano l'Appaltatore anche nel caso in cui questo non aderisca alle associazioni stipulanti o receda da esse, per tutto il periodo di validità del presente contratto.

Il personale incaricato dall'Appaltatore nell'esecuzione del presente contratto dipenderà solo ed esclusivamente dall'Appaltatore medesimo, con esclusione di qualsivoglia potere direttivo, disciplinare e di controllo da parte dell'Amministrazione, la quale si limiterà a impartire direttive di massima per il raggiungimento del migliore risultato operativo.

Resta inteso che l'Appaltatore è, e rimane, responsabile in via diretta ed esclusiva del personale impiegato nell'esecuzione delle prestazioni e, pertanto, s'impegna sin d'ora a manlevare e tenere indenne la Stazione Appaltante da qualsivoglia pretesa avanzata, a qualunque titolo, da detto personale o da terzi in relazione all'esecuzione del presente contratto.

In caso di inadempimento dell'Appaltatore agli obblighi di cui al presente articolo, l'Amministrazione, oltre al risarcimento del danno, avrà facoltà di dichiarare risolto di diritto il presente contratto.

Articolo 12 – Penali

L'Appaltatore dovrà eseguire le prestazioni oggetto del contratto nel rispetto dei tempi stabiliti in esso e dal Capitolato tecnico prestazionale.

Per ogni giorno di ritardo rispetto ai tempi contrattuali sarà applicata una penale pari all'**1,00 ‰** (uno per mille) dell'ammontare netto contrattuale fino ad un massimo del 10% dell'importo stesso, pena la risoluzione del presente contratto.

L'importo delle penali sarà detratto direttamente mediante compensazione finanziaria dai corrispettivi maturati dall'Appaltatore nella prima fattura utile, senza bisogno di diffida o procedimento giudiziario.

Ai fini del calcolo della penale si devono considerare i compensi per tutti gli atti tecnici da redigere o predisporre, anche qualora il ritardo riguardi uno solo di tali atti. L'applicazione della penale lascia impregiudicato il diritto della Stazione appaltante al rimborso delle spese eventualmente sostenute per sopperire alle infrazioni dell'Appaltatore e non esclude la responsabilità di quest'ultimo per i maggiori danni alla stessa procurati dal ritardo sopracitato. La rifusione delle spese suddette avverrà con le stesse modalità di applicazione della penale.

Gli eventuali inadempimenti contrattuali che daranno luogo all'applicazione delle penali verranno

contestati per iscritto all'Appaltatore dalla Stazione appaltante; l'Appaltatore dovrà comunicare in ogni caso le proprie controdeduzioni nel termine massimo di 5 (cinque) giorni dalla data della stessa contestazione. Qualora dette controdeduzioni non siano accettabili a giudizio della Stazione appaltante, ovvero non vi sia stata risposta o la stessa non sia giunta nel termine indicato, saranno applicate all'Appaltatore le penali come sopra indicate a decorrere dall'inizio dell'inadempimento.

Art. 13 - Recesso

L'Amministrazione si riserva il diritto di recedere in qualsiasi momento, anche parzialmente, dal presente contratto, senza necessità di giustificazioni, ai sensi dell'art. 123 del d.lgs. n. 36/2023, dandone comunicazione all'Appaltatore a mezzo p.e.c. con un preavviso non inferiore a 20 giorni.

Alla data di efficacia del recesso l'Appaltatore dovrà interrompere l'esecuzione delle prestazioni.

L'Appaltatore avrà diritto unicamente al pagamento degli importi che saranno determinati ai sensi di quanto disposto dal predetto art. 123 e dall'allegato II.14 al Codice, con esclusione di ogni ulteriore compenso, indennizzo, risarcimento e rimborso delle spese a qualunque titolo.

Art. 14 - Risoluzione del contratto

In caso di inadempimento dell'Appaltatore anche a uno solo degli obblighi assunti con il presente contratto che si protragga oltre il termine, non inferiore comunque a 10 giorni, che verrà assegnato dalla Stazione appaltante - a mezzo p.e.c. conformemente alle disposizioni dell'art. 10 dell'Allegato II.14 del D.Lgs. n. 36/2023 - per porre fine all'inadempimento, la Stazione appaltante medesima ha la facoltà di considerare risolto di diritto il presente contratto ai sensi dell'art. 1454 del c.c., di ritenere definitivamente la garanzia, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento di ogni danno subito.

In ogni caso, si conviene che il presente contratto possa essere risolto di diritto, ai sensi dell'art. 1456 c.c. previa dichiarazione da inoltrare all'Appaltatore a mezzo p.e.c., nei casi di inadempimento alle obbligazioni di cui agli articoli 7, 10, 11, 18, 20, 21 e, altresì, qualora l'ammontare delle penali di cui al precedente art. 10 maturate dall'Appaltatore superi il 10% dell'importo dei corrispettivi contrattuali. La Stazione appaltante potrà, inoltre, risolvere di diritto il presente contratto, ai sensi dell'art. 1456 del c.c., previa dichiarazione da comunicarsi all'Appaltatore - a mezzo p.e.c. - oltre che per le ipotesi espressamente previste dall'art. 122 del d.lgs. n. 36/2023, nei seguenti casi:

- a) qualora sia accertata la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni presentate dall'Appaltatore ai fini della stipula del presente contratto;
- b) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di carattere generale di cui agli artt. 94-98 del d.lgs. n. 36/2023;
- c) mancato reintegro della garanzia definitiva nei termini previsti dal presente Contratto;
- d) fallimento, concordato preventivo o altra procedura concorsuale, che dovesse coinvolgere l'Appaltatore;
- e) inadempienza accertata alle norme di legge sulla prevenzione degli infortuni, la sicurezza sul lavoro e le assicurazioni obbligatorie delle maestranze;

f) inadempimento agli obblighi di tracciabilità dei flussi finanziari di cui all'art. 3 della legge n. 136/2010 e previsti all'art. 7 del presente Contratto;

g) cessione del contratto o subappalto fuori dei casi espressamente consentiti dal presente contratto e dalla legislazione vigente;

h) reiterate situazioni di mancato rispetto delle modalità di esecuzione contrattuali o reiterate irregolarità o inadempimenti, che abbiano dato luogo a tre diffide ad adempiere;

i) adozione di comportamenti contrari ai principi di cui al Codice di comportamento dell'Amministrazione, inosservanza delle disposizioni di cui al d.lgs. n. 231/2001;

j) mancato rinnovo della polizza di responsabilità civile professionale nel caso in cui venga a scadenza durante l'esecuzione del contratto;

k) violazione degli impegni anticorruzione assunti con la sottoscrizione del Patto di integrità, presentato in sede di partecipazione alla procedura di affidamento e allegato al presente Contratto;

l) qualora nel corso del rapporto contrattuale pervenga una informativa antimafia avente esito negativo ai sensi del d.lgs. n. 159/2011;

m) mancato possesso e/o perdita in capo all'Appaltatore dei requisiti di capacità tecnico professionale di cui all'art. 100 del d.lgs. n. 36/2023;

In caso di risoluzione, l'Amministrazione ha la facoltà di escutere la garanzia definitiva per l'intero ammontare e/o di applicare una penale equivalente, nonché di procedere nei confronti dell'Appaltatore per il risarcimento del maggior danno. Con la risoluzione del contratto sorge in capo alla Stazione appaltante il diritto di affidare a terzi il servizio, o la parte rimanente di questo, in danno dell'Appaltatore inadempiente.

Nel caso di risoluzione del contratto l'Appaltatore ha diritto soltanto al pagamento delle prestazioni regolarmente eseguite, detratte le eventuali penalità e spese e decurtato degli oneri aggiuntivi derivanti dallo scioglimento del contratto ai sensi dell'art. 121, commi 5 e 6, del d.lgs. n. 36/2023.

In caso di risoluzione del presente contratto, l'Appaltatore si impegna, sin d'ora, a fornire all'Amministrazione tutta la documentazione tecnica e i dati necessari al fine di provvedere direttamente o tramite terzi all'esecuzione del presente contratto.

In caso di risoluzione per responsabilità dell'Appaltatore, quest'ultimo è tenuto a corrispondere anche la maggiore spesa sostenuta dalla Stazione appaltante per affidare ad altro operatore economico le prestazioni, ove la Stazione appaltante non si sia avvalsa della facoltà prevista dall'articolo 124, comma 2, primo periodo.

In tutti i casi di cui ai precedenti commi, fatto salvo il maggior danno, l'Amministrazione incamererà la garanzia definitiva.

Art. 15 - Assicurazioni e garanzia definitiva

Ai sensi dell'art. 117 del Codice, a garanzia dell'esatto e puntuale adempimento del contratto, l'Appaltatore ha costituito una garanzia complessiva pari a euro _____

(_____/__) mediante polizza fidejussoria n. _____ emessa in data _____ da _____, con sede in _____ – sottoscritta da _____, nato a _____ il _____, avente i poteri per emettere la polizza sopra specificata così come certificato dal dott. _____, notaio in _____, in data _____.

Tale garanzia si intende a prima e semplice richiesta, incondizionata, irrevocabile, con rinuncia al beneficio della preventiva escussione, estesa a tutti gli accessori del debito principale, in favore dell'Amministrazione contraente a garanzia dell'esatto e corretto adempimento di tutte le obbligazioni, anche future ai sensi e per gli effetti dell'art. 1938 cod. civ., nascenti dal contratto in relazione al medesimo.

La garanzia rilasciata a favore dell'Amministrazione opererà per tutta la durata del contratto e, comunque, sino alla completa ed esatta esecuzione di tutte le obbligazioni contrattuali certificata dagli esiti positivi della verifica di conformità. In particolare, la cauzione garantisce tutti gli obblighi specifici assunti dall'Appaltatore, anche quelli a fronte dei quali è prevista l'applicazione di penali e, pertanto, resta espressamente inteso che, nel caso in cui si verifichi un inadempimento del Appaltatore (anche in caso di violazioni degli obblighi di comunicazione di cui all'articolo 25 - Interferenze illecite – patti di integrità), l'Amministrazione ha diritto di rivalersi direttamente sulla garanzia per l'applicazione delle penali nei limiti dell'importo massimo previsto dalla normativa vigente.

Qualora l'ammontare della garanzia prestata a favore dell'Amministrazione dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, l'Appaltatore dovrà provvedere al reintegro entro il termine di 10 giorni dal ricevimento della relativa richiesta effettuata dall'Amministrazione.

In caso di inadempimento alle obbligazioni previste nel presente articolo l'Amministrazione ha la facoltà di dichiarare risolto il contratto, ai sensi dell'art. 1456 codice civile.

L'Appaltatore ha prodotto copia della polizza di responsabilità civile professionale _____.

Art. 16 - Divieto di cessione del contratto - cessione dei crediti - subappalto

Fatto salvo quanto previsto all'art. 120, comma 1, lett. d), punto n. 2, del d.lgs. n. 36/2023 in materia di vicende soggettive dell'esecutore del contratto, è fatto assoluto divieto all'Appaltatore di cedere, a qualsiasi titolo, il presente contratto, a pena di nullità della cessione stessa.

In caso di inadempimento degli obblighi di cui al precedente comma, il presente contratto s'intenderà risolto di diritto ai sensi dell'art. 1456 c.c. nei confronti dell'Appaltatore inadempiente.

Con riferimento alla cessione dei crediti da parte dell'Appaltatore, si applica il disposto di cui all'art. 120, comma 12, del d.lgs. n. 36/2023 e le disposizioni di cui alla legge 21 febbraio 1991, n. 52, mentre l'opponibilità alla Stazione appaltante è disciplinata dall'allegato II.14 al richiamato d.lgs. n. 36/2023.

Ai sensi dell'art. 48-bis del d.P.R. 29 settembre 1973 n. 602, qualora al momento della notifica della cessione del credito l'Appaltatore risultasse inadempiente agli obblighi di versamento, l'Amministrazione si riserva il diritto, e l'Appaltatore espressamente accetta, di opporsi alla cessione la quale resterà inefficace nei suoi confronti.

L'opposizione potrà essere esercitata mediante semplice comunicazione scritta all'Appaltatore.

Il subappalto è consentito alle condizioni di cui all'art. 119 del d.lgs. 36/2023 con le seguenti precisazioni.

Prestazioni escluse dalla facoltà di subappalto: stante il carattere personale delle attività non sono subappaltabili le prestazioni aventi ad oggetto il coordinamento della sicurezza in fase della progettazione, la direzione dei lavori, l'ufficio di direzione lavori nonché il coordinamento della sicurezza in fase della esecuzione.

Divieto di subappalto "a cascata": stante la specificità della natura della prestazione progettuale relativa ad un bene oggetto di tutela nonché finalizzata alle esigenze di natura penitenziaria, le prestazioni subappaltabili non possono, a loro volta, essere oggetto di ulteriore subappalto.

L'aggiudicatario e il subappaltatore sono responsabili in solido nei confronti della stazione appaltante dell'esecuzione delle prestazioni oggetto del contratto di subappalto.

Art. 17 - Disposizioni antimafia

L'Appaltatore dichiara di non essere sottoposto alle sanzioni di interdizione della capacità a contrarre con la pubblica amministrazione, né all'interruzione dell'attività, anche temporanea, ai sensi degli artt. 14 e 16 del d.lgs. n. 231/2001 nonché alle disposizioni previste dal d.lgs. n. 159/2011.

Art. 18 - Responsabilità dell'Appaltatore

L'Appaltatore resta responsabile, in relazione ai servizi svolti in esecuzione del presente contratto, per i danni arrecati, anche a terzi, derivanti dalla inesatta esecuzione delle prestazioni contrattuali da parte dell'Appaltatore medesimo, che dovessero emergere anche successivamente alla data di scadenza del presente contratto.

Per l'effetto, indipendentemente dal rilascio del certificato di verifica di conformità e dell'intervenuto pagamento delle fatture, l'Appaltatore si impegna a tenere integralmente indenne e a manlevare l'Amministrazione a fronte di qualsivoglia richiesta di pagamento e/o di risarcimento danni, avanzata da terzi e a fronte di qualsivoglia pretesa pecuniaria in generale, in relazione diretta o indiretta con l'esecuzione delle attività affidate con il presente contratto.

Il termine prescrizione di dieci anni ai fini dell'attivazione del meccanismo della manleva e garanzia decorrerà, in conformità alle norme di legge, dalla data in cui l'Amministrazione riceverà la richiesta di pagamento e/o di danni da parte dei suddetti terzi.

La manleva e garanzia così prestata obbligherà l'Appaltatore a tenere sollevata l'Amministrazione da ogni responsabilità e/o perdita e/o obbligo di pagamento, di risarcimento e/o di indennizzo a qualsivoglia titolo richiesti, sia in sede contrattuale che extra-contrattuale.

Art. 19 - Trattamento dei dati personali

Le Parti danno atto di essersi reciprocamente fornite tutte le informazioni di cui all'art. 13 Regolamento 2016/679/UE. In quest'ottica, i dati personali acquisiti nell'ambito del perfezionamento del contratto e nella fase precontrattuale saranno fatti oggetto di trattamento nel rispetto delle disposizioni di cui al citato Regolamento per le sole finalità di gestione di queste fasi, e fatto salvo il

caso di eventuale contenzioso nonché il ricorrere di obblighi di legge, per il tempo della durata del contratto.

Il trattamento dei dati personali in parola sarà effettuato, applicando adeguate misure di sicurezza, con l'ausilio di strumenti automatizzati nonché in formato cartaceo ad opera di personale espressamente autorizzato ovvero di fornitori terzi funzionalmente connessi all'esecuzione del contratto che opereranno quali Responsabili ovvero Titolari autonomi dei relativi trattamenti.

Art. 20 - Obblighi di riservatezza

L'Appaltatore, a pena di risoluzione del presente contratto, ha l'obbligo di mantenere riservati i dati e le informazioni, ivi comprese quelle che transitano per le apparecchiature di elaborazione dati, di cui venga a conoscenza o in possesso durante l'esecuzione del servizio o comunque in relazione a esso, di non divulgarli in alcun modo e forma, e di non farne oggetto di utilizzazione a qualsiasi titolo per scopi diversi da quelli strettamente necessari all'esecuzione del presente servizio.

L'obbligo di cui al comma precedente sussiste, altresì, relativamente a tutto il materiale, originario o predisposto in esecuzione delle prestazioni oggetto del presente contratto.

L'Appaltatore è responsabile, inoltre, per l'esatta osservanza, da parte dei propri dipendenti, consulenti e collaboratori, nonché di tutti coloro che sono coinvolti, a vario titolo, nell'esecuzione del servizio, degli obblighi di riservatezza anzidetta e si impegna, altresì, al rispetto del Regolamento 2016/679/UE, nonché dei relativi regolamenti di attuazione, a pena di risoluzione del Contratto.

Art. 21 - Proprietà degli elaborati progettuali prodotti

I diritti di proprietà e/o di utilizzazione e sfruttamento economico di tutti gli elaborati progettuali previsti, ivi compresi documenti preparatori, generati dall'Appaltatore nell'ambito o in occasione dell'esecuzione delle prestazioni affidate con il presente contratto, nessuna esclusa, rimarranno di titolarità esclusiva della Stazione appaltante, che potrà disporre, senza alcuna restrizione, la pubblicazione, la diffusione, l'utilizzo, la vendita, la duplicazione e la cessione, anche parziale, e la modifica.

La Stazione Appaltante potrà introdurre agli elaborati consegnati dall'Appaltatore tutte le modifiche e/o integrazioni che riterrà necessarie e/o opportune, potendo ricorrere in tal caso anche all'attività di operatori diversi rispetto all'Appaltatore medesimo e senza che quest'ultimo possa vantare alcuna pretesa all'esecuzione di tali modifiche o diritto al riconoscimento di indennizzi o risarcimenti.

Art. 22 - Controversie e Foro competente

Per tutte le controversie che dovessero insorgere in dipendenza del presente contratto, comprese quelle conseguenti al mancato raggiungimento dell'accordo bonario previsto degli articoli 210 e 211 del Codice, l'Amministrazione esclude la competenza arbitrale intendendo adire in via esclusiva l'Autorità giudiziaria ordinaria. Il foro competente è esclusivamente quello di Roma.

Art. 23 - Spese del Contratto

Sono a carico dell'Appaltatore tutte le spese inerenti alla stipula ed esecuzione del presente atto, registrazione fiscale, bolli, diritti di segreteria, copie di atti, spese postali e di cancelleria e ogni altra

spesa, comprese quelle eventualmente richieste dell'Appaltatore per sopralluoghi, liquidazioni di conti, certificati, ecc.

Articolo 24 - Prevenzione della corruzione

Ai sensi e per gli effetti di cui all'articolo 53, comma 16-ter, del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165, l'Appaltatore dichiara di non avvalersi dell'attività lavorativa o professionale di dipendenti pubblici cessati dall'incarico da meno di tre anni e/o dipendenti che negli ultimi tre anni di servizio abbiano esercitato poteri autoritativi o negoziali per conto delle pubbliche amministrazioni di cui all'art. 1, comma 2, del citato decreto legislativo.

Articolo 25 - Interferenze illecite – patti di integrità

INTERFERENZE ILLECITE – L'Appaltatore si impegna a dare immediata notizia alla Prefettura di ogni tentativo di estorsione, intimidazione o condizionamento di natura criminale in qualunque forma esso si manifesti nei propri confronti e nei confronti dei componenti la propria compagine sociale nonché dei rispettivi familiari.

L'Appaltatore si impegna, altresì, a denunciare all'Autorità giudiziaria o agli Organi di polizia ogni illecita richiesta di danaro, di prestazioni o di altra utilità o, comunque, ogni illecita interferenza nell'esecuzione della prestazione formulatagli anche attraverso suoi agenti, rappresentanti o dipendenti. Dei fatti sopra richiamati l'Appaltatore darà immediata notizia – in qualunque forma (anche verbale) e in via riservata - a questa Amministrazione (Capo dipartimento e/o Direttore generale per la gestione dei beni, dei servizi in materia di edilizia penitenziaria).

PATTI DI INTEGRITÀ– L'Appaltatore, conformando il proprio comportamento ai principi di lealtà, trasparenza e correttezza, si impegna a rilasciare per tutta la durata del contratto e ogni qualvolta richiesta dall'Amministrazione apposita dichiarazione attestante l'insussistenza dei fatti sopra richiamati che qualora fossero accertati dall'Amministrazione, con qualunque mezzo, potranno determinare la risoluzione del contratto in danno per violazione di obblighi essenziali.

L'Appaltatore, non avendo nulla da eccepire, dichiara espressamente di accettare le sue estese condizioni, fornendo ogni più ampia liberatoria affinché l'Amministrazione possa rivalersi sulla cauzione prestata.

Articolo 26 - Efficacia del contratto

Il presente contratto, vincolante per l'Appaltatore fin dalla sua sottoscrizione, impegnerà l'Amministrazione solo dopo che sarà stato approvato e reso esecutivo a norma delle vigenti disposizioni di legge.

L'efficacia del presente contratto è subordinata alle verifiche dei requisiti di ammissibilità previsti dalle vigenti disposizioni di legge.

Articolo 27 - Norma di chiusura

Per tutto quanto non disciplinato dal presente contratto, si rinvia al Documento di indirizzo della progettazione, al Capitolato tecnico prestazionale, a quanto allegato al presente atto e alle norme e

regolamenti vigenti.

Richiesto io, Ufficiale rogante, ho ricevuto il presente contratto, da me redatto su n. _____ pagine e n. ____ righe della presente pagina oltre le sottoscrizioni, e a chiara ed intelligibile voce ne ho dato lettura alle parti contraenti, le quali avendolo riconosciuto conforme alla loro volontà, lo approvano e con me lo sottoscrivono, apponendo inoltre le prescritte firme marginali sui fogli e sugli allegati.

Il rappresentante dell'Amministrazione _____

L'Appaltatore _____

L'ufficiale rogante _____

Approvazione **espressa di clausole**

L'Appaltatore dichiara di conoscere e di espressamente approvare, a norma dell'art. 1341 codice civile, le seguenti clausole:

- art. 7 (Tracciabilità dei flussi finanziari),
- art 10 (Modalità di esecuzione, obblighi e oneri a carico dell'Appaltatore),
- art. 11 (Obblighi derivanti dai rapporti di lavoro),
- art. 12 (Penali),
- art. 13 (Recesso),
- art 14 (Risoluzione del contratto),
- art 16 (Divieto di cessione del Contratto - Cessione dei crediti – Subappalto),
- art. 18 (Responsabilità dell'Appaltatore),
- art. 20 (Obblighi di riservatezza),
- art. 21 (Proprietà delle risultanze del servizio),
- art. 22 (Controversie e Foro competente) del contratto;
- art. 26 (Efficacia del contratto).

Pertanto con la sottoscrizione in modalità elettronica del presente contratto devono intendersi espressamente approvate anche le predette clausole negoziali

L'Appaltatore _____